

**Orientamenti in materia di estensione
del periodo di risanamento in situazioni
eccezionalmente avverse**

1. Introduzione

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito "la direttiva solvibilità II")¹, le autorità di vigilanza possono, in determinate circostanze, estendere fino a 7 anni il periodo di risanamento per il ripristino dell'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità (di seguito "SCR"), di cui all'articolo 138, paragrafo 3, e all'articolo 218, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II. Tale facoltà si applica in caso di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni su imprese di assicurazione e di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, qualora le imprese non riescano a osservare il rispettivo SCR. Spetta alle autorità di vigilanza consentire loro di mitigare i potenziali effetti prociclici indebiti sul sistema finanziario o gli effetti negativi sui mercati finanziari, in particolare sul mercato assicurativo, che recherebbero da ultimo pregiudizio agli interessi dei contraenti e dei beneficiari.
- 1.2. Al fine di garantire condizioni concorrenziali eque in situazioni in cui un'estensione del periodo di risanamento è una possibilità, è estremamente importante che le autorità di vigilanza sviluppino pratiche convergenti nel decidere a chi va concessa l'estensione e la durata di quest'ultima. A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito "regolamento EIOPA")², l'EIOPA emana i presenti orientamenti.
- 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza affinché adoperino un approccio coerente in materia di estensione del periodo di risanamento in situazioni eccezionalmente avverse. I presenti orientamenti trattano anche di aspetti correlati che richiedono prassi di vigilanza convergenti o maggiore armonizzazione. Tali aspetti includono il ritiro/la revoca di un'estensione, ulteriori estensioni di quelle già concesse e l'informativa circa i ritiri delle estensioni.
- 1.4. Qualora l'EIOPA dichiari l'esistenza di una situazione eccezionalmente avversa ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II, questo non significa automaticamente che qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione (di seguito "imprese") di uno Stato membro cui si applica tale dichiarazione sia potenzialmente ammissibile a un'estensione del periodo di risanamento.
- 1.5. Delle tre situazioni eccezionalmente avverse di cui al secondo comma dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II, solo un crollo dei mercati finanziari che sia impreveduto, brusco e drastico avrà presumibilmente un notevole impatto negativo sulla maggior parte delle imprese, in quanto mina il

¹ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)

² Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48)

contesto aziendale. Un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi dovrebbe interessare principalmente le imprese di assicurazione vita, le attività di assicurazione vita di imprese di riassicurazione e alcune aree di attività di imprese di assicurazione non vita. Un evento catastrofico ad alto impatto può interessare solo alcune imprese in misura considerevole in quanto interesserà soprattutto alcune aree di attività.

- 1.6. Sussistono importanti differenze tra le suddette tre situazioni eccezionalmente avverse in relazione alla capacità delle imprese di difendersi da tali situazioni, che costringono le imprese a violare il loro SCR o impediscono alle stesse di risanare tale violazione nei tempi previsti. Tali differenze devono essere prese in considerazione dall'autorità di vigilanza al momento di decidere l'eventuale ammissibilità di un'impresa a un'estensione e la durata della stessa.
- 1.7. La facoltà di estendere il periodo di risanamento è prevista esclusivamente allo scopo di creare una certa flessibilità delle misure di vigilanza nel caso in cui una parte significativa del mercato assicurativo si trovasse ad affrontare problemi importanti che possono ripercuotersi gravemente sul mercato nel suo complesso. Una siffatta situazione potrebbe presentarsi se tutti gli operatori interessati fossero obbligati a prendere misure analoghe nello stesso periodo di tempo limitato, creando così effetti prociclici sul sistema finanziario o se gli elementi importanti del mercato assicurativo si trovassero in difficoltà finanziarie con ricadute negative sul mercato.
- 1.8. Nel decidere la durata dell'estensione del periodo di risanamento, le autorità di vigilanza sono tenute a prendere in considerazione il carattere eccezionale di un'estensione del periodo di risanamento e la norma generale di cui all'articolo 138, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II, che prescrive che le imprese devono assicurarsi di aver messo in atto i provvedimenti necessari al fine di garantire l'osservanza dei requisiti patrimoniali entro un periodo di tempo limitato di 6-9 mesi.
- 1.9. Quando la situazione eccezionalmente avversa è rappresentata da un crollo imprevisto, brusco e drastico dei mercati finanziari o da un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi, le decisioni relative alla durata dell'estensione del periodo di risanamento impongono alle autorità di vigilanza di formulare ipotesi sugli sviluppi dei mercati finanziari. Se, nel corso del tempo, tali ipotesi si sono rivelate eccessivamente ottimistiche o pessimistiche, le autorità di vigilanza devono poter rettificare le loro decisioni estendendo ulteriormente il periodo di risanamento se i miglioramenti previsti per la situazione eccezionalmente avversa non si sono concretizzati o revocando l'estensione se cessano di persistere gli ostacoli a un più rapido risanamento.
- 1.10. Gli orientamenti 1-11 si applicano alle singole imprese e, *mutatis mutandis*, a gruppi, vale a dire quando i presenti orientamenti si applicano ai gruppi, "impresa" è da leggersi come "gruppo" e "autorità di vigilanza" è da leggersi come "autorità di vigilanza del gruppo".
- 1.11. Ai fini dei presenti orientamenti, sono state elaborate le seguenti definizioni:

- a) "estensione del periodo di risanamento", il periodo esteso per porre rimedio a una violazione dell'SCR, che supera il periodo inizialmente concesso ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II;
- b) "ritiro dell'estensione", l'autorità di vigilanza riprende un'estensione del periodo di risanamento in cui l'impresa interessata non ha dimostrato di aver compiuto progressi significativi nel porre rimedio alla violazione dell'SCR, in accordo con il quinto comma dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II;
- c) "revoca dell'estensione", l'autorità di vigilanza riprende un'estensione del periodo di risanamento in ragione di un cambiamento sostanziale delle circostanze alla base dell'estensione.

1.12. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini assumono il significato definito negli atti giuridici citati nell'introduzione.

1.13. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

Orientamento 1 – Considerazioni generali riguardo alla concessione di un'estensione del periodo di risanamento

1.14. L'autorità di vigilanza dovrebbe mirare a prevenire gli effetti negativi sproporzionati per il mercato finanziario in generale o delle assicurazioni in particolare, al momento di concedere un'estensione del periodo di risanamento e di decidere la durata della stessa. Dovrebbe garantire che le valutazioni macroprudenziali siano adeguatamente bilanciate a fronte della necessità di non compromettere indebitamente la tutela dei contraenti e dei beneficiari dell'impresa interessata.

Orientamento 2 – L'estensione del periodo di risanamento non è concessa senza prevedere una riduzione o revoca dell'estensione stessa

1.15. L'autorità di vigilanza dovrebbe prendere tutte le decisioni relative all'estensione del periodo di risanamento soggetta alla disposizione secondo cui l'autorità di vigilanza può revocare o ridurre il periodo di risanamento esteso, a seconda dei casi, quando le circostanze sottese al prolungamento sono cambiate in modo tale che nelle nuove circostanze sopraggiunte l'autorità di vigilanza non avrebbe concesso l'estensione o avrebbe concesso un'estensione di minor durata.

1.16. Se l'EIOPA dichiarasse che la situazione eccezionalmente avversa non sussiste più, l'autorità di vigilanza dovrebbe rivedere senza indugio tutte le estensioni concesse.

Orientamento 3 – Decisione sulla durata dell'estensione del periodo di risanamento

1.17. L'autorità di vigilanza dovrebbe inoltre estendere ulteriormente il periodo di risanamento a seconda dei casi, piuttosto che concedere inizialmente un'estensione del periodo di risanamento eccessivamente lunga.

Orientamento 4 – Richiesta di informazioni e del piano di risanamento

- 1.18. L'autorità di vigilanza dovrebbe invitare l'impresa a fornire tutte le informazioni necessarie per assistere l'autorità di vigilanza nel valutare i fattori e i criteri di cui all'articolo 288, lettere c)-h), e all'articolo 289 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35³ della Commissione.
- 1.19. Per quanto riguarda l'estensione del periodo di risanamento, il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II dovrebbe comprendere anche:
- a) una giustificazione dell'estensione e della durata proposta del periodo di risanamento esteso necessaria a far fronte alla situazione eccezionalmente avversa;
 - b) i progressi da realizzare ogni tre mesi conseguentemente alle misure proposte e al loro effetto atteso sulla posizione di solvibilità.

Orientamento 5 – Estensione del periodo di risanamento in ragione di un crollo dei mercati finanziari imprevisto, brusco e drastico

- 1.20. Qualora l'EIOPA abbia dichiarato l'esistenza di un crollo dei mercati finanziari imprevisto, brusco e drastico, i potenziali effetti prociclici dovrebbero costituire il fattore decisivo per l'autorità di vigilanza al momento di decidere in merito all'estensione del periodo di risanamento e alla sua durata.

Orientamento 6 – Estensione del periodo di risanamento in ragione di un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi

- 1.21. Qualora l'EIOPA abbia dichiarato l'esistenza di un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi, le misure adottate dall'impresa allo scopo di limitare il deterioramento della sua posizione di solvibilità dovrebbero costituire il fattore decisivo per l'autorità di vigilanza al momento di decidere in merito all'estensione del periodo di risanamento e alla sua durata.

Orientamento 7 – Estensione del periodo di risanamento in ragione di un evento catastrofico ad alto impatto

- 1.22. Qualora l'EIOPA abbia dichiarato che ha avuto luogo un evento catastrofico ad alto impatto, il fattore decisivo per l'autorità di vigilanza dovrebbe costituire la misura in cui l'impresa affronta sinistri significativamente superiori alle attese in circostanze normali.

³ Regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.12.2009, pag. 1)

Orientamento 8 – Applicazione di un’ulteriore estensione del periodo di risanamento in cui le ipotesi iniziali sono cambiate in maniera sostanziale

- 1.23. L’autorità di vigilanza dovrebbe prendere in considerazione la richiesta di un’ulteriore estensione solo se le circostanze alla base dell’estensione iniziale del periodo di risanamento sono cambiate in maniera tale che nelle nuove circostanze sopraggiunte l’autorità di vigilanza avrebbe potuto concedere un’estensione del periodo di risanamento di più lunga durata e se la richiesta è supportata da un piano di risanamento adattato che sia realistico.
- 1.24. L’autorità di vigilanza dovrebbe consentire a un’impresa di richiedere un’ulteriore estensione del periodo di risanamento fino a quando il periodo complessivo di risanamento esteso non superi il periodo massimo di cui all’articolo 138, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II.

Orientamento 9 – Valutazione dei progressi significativi

- 1.25. Nel valutare se l’impresa abbia compiuto progressi significativi nell’osservanza del suo SCR di cui al quinto comma dell’articolo 138, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II, l’autorità di vigilanza dovrebbe stabilire se l’impresa possa ancora ottemperare al suo piano di risanamento. L’autorità di vigilanza dovrebbe prendere perlomeno in considerazione se l’impresa:
- a) non è riuscita senza una giustificazione sufficiente ad attuare tutte le misure che si è impegnato a prendere; o
 - b) non è riuscita a compiere progressi significativi in relazione a uno degli obiettivi da raggiungere ogni tre mesi conseguentemente alle misure proposte che sono state incluse nel piano di risanamento.

Orientamento 10 – Ritiro o revoca dell’estensione

- 1.26. Se giunge alla conclusione che l’estensione del periodo di risanamento debba essere ritirata o revocata, l’autorità di vigilanza dovrebbe concedere all’impresa la possibilità di esprimere, entro un termine adeguato, il proprio parere in merito alla proposta di ritiro o revoca.

Orientamento 11 – Informativa al pubblico del ritiro o della revoca dell’estensione

- 1.27. Qualora ritiri o revochi un’estensione del periodo di risanamento, l’autorità di vigilanza deve garantire che l’impresa rispetti senza indugio il requisito di cui all’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II di pubblicare tali informazioni, nonché le ragioni del ritiro o della revoca, in occasione di un aggiornamento della sua relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

- 1.28. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento

EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

- 1.29. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.30. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.31. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

- 1.32. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.